

Verbale di Esame Congiunto e Accordo Sindacale
Ex art.14 D.Lgs.148/2015 per la causale di cui all'art.19 del D.L.18 del 17 marzo 2020
Causale Emergenza Covid-19

Addì 24/04/2020 a seguito di consultazione telematica si sono incontrati:

- Per la Società Givenchy Italia S.r.l. Amm.tore Delegato IRENE MARTENGGHI Assistita da Avv. Benedetta Bandinelli
- Per la Fisascat Cisl ELENA M VANELLI
- Per la Filcams CGIL VANESSA CACCHERINI
- Per la UILTUCS EMILIO FARGNOLI


Per l'esame della comunicazione formulata ai sensi del D.Lgs. 148/2015 della Società Givenchy Italia S.r.l. con sede legale in Scandicci (FI) Piazzale della Resistenza n. 3, c.f. e p. iva 06305170489, matricola Inps 3025459282, con unità locali site in Milano: Via Sant'Andrea n. 11, corner presso La Rinascente di Piazza del Duomo 3, di Roma Via del Babuino 195 e dell'outlet di Leccio di Reggello (FI) Via Europa n. 8 che applica il Ccnl COMMERCIO/TERZIARIO sottoscritto dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano Nazionale, appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del titolo I del D.Lgs 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27.

Premesso che

- 1) Il presente incontro è stato concordato su richiesta della Givenchy Italia S.r.l. in seguito alla comunicazione in data 14 aprile 2020, ai sensi dell'art.14 del D.L.gs 148/2015, con la quale informa le stesse dell'esigenza di attivare il Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 148/2015 a causa della crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto consistente nella sospensione/riduzione attività delle unità locali site in Milano: Via Sant'Andrea n. 11, corner presso La Rinascente di Piazza del Duomo 3, di Roma Via del Babuino 195 e dell'outlet di Leccio di Reggello (FI) Via Europa n. 8 in conseguenza all'emergenza NAZIONALE epidemiologica da COVID -19.
- 2) Con decreto legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020, ed attuato con i successivi D.P.C.M in data 23 e 25 febbraio 2020, 8 marzo 2020 e 11 marzo 2020, 17 marzo 2020 e successive integrazioni sono state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dando alle autorità competenti, la facoltà adottare tutte le misure necessarie;
- 3) Le parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emanazione dei sopraindicati D.P.C.M. e delle ordinanze sopra indicate che non permettono di adibire all'attività lavorativa il personale occupato nelle attività di retail e wholesale delle unità locali site in Milano: Via Sant'Andrea n. 11, corner presso La Rinascente di Piazza del Duomo 3, di Roma Via del Babuino 195 e dell'outlet di Leccio di Reggello (FI) Via Europa n.8.;
- 4) Le OO.SS preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando la difficoltà che la stessa si trova ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare i possibili strumenti disponibili per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori.

tanto premesso e considerato si conviene quanto segue :

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo,
- alla luce della sospensione dell'attività di cui sopra, le parti nel convenire che tale riduzione/sospensione attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori e afferisce alla causale individuabile in Emergenza Covid-19, ritengono indifferibile il ricorso alla FIS -Assegno



Ordinario di cui all'art. 29 del D.Lgs 148/2015 e richiedente l'erogazione dell'assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.lgs 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui art. 3 del medesimo dlgs., per n. 9 settimane dal 12 marzo 2020 al 13 maggio 2020 e che interesserà n. 45 dipendenti in forza presso le unità locali di Milano: Via Sant'Andrea n. 11, corner presso La Rinascente di Piazza del Duomo 3, di Roma Via del Babuino 195 e dell'outlet di Leccio di Reggello (FI) Via Europa n. 8.

- La società Givenchy Italia S.r.l. inoltrerà, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica, - in forma on-line- entro i limiti previsti, la domanda di intervento al Fondo di Integrazione Salariale all'Inps territorialmente competente;
- Stante la chiusura totale delle unità produttive locali sopra individuate, le parti convengono di ricorrere alla sospensione a zero ore dei lavoratori interessati e/o la riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa ripartizione a parità di livello e di mansione delle postazioni fungibili;
- In caso di ripresa graduale o completa delle attività la società GIVENCHY rispetterà e applicherà le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori (compreso protocollo condiviso Governo -Parti sociali 14 marzo 2020) e della clientela;
- Le parti convengono che prima di ricorrere al trattamento di FIS - Assegno Ordinario verranno usufruite dai lavoratori interessati le ferie e permessi residui al 31/12/ 2019.
- Le parti convengono che al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e ai lavoratori, e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare Inps n.170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipato dall'azienda nei periodi di utilizzo della FIS nella busta paga di competenza e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso Uniemens;
- Le parti convengono che, quale trattamento di miglior favore nei confronti dei dipendenti, la Società provvederà ad integrare fino a concorrenza del 100% della retribuzione ordinaria lorda mensile l'assegno ordinario richiesto al FIS e che sarà riconosciuta la piena maturazione di tutti gli istituti retributivi indiretti (ferie/permessi/gratifica natalizia/quattordicesima); resta invece inteso che per i giorni di sospensione dal lavoro non verranno riconosciuti buoni pasto.
- Le parti periodicamente effettueranno delle verifiche dell'accordo in ragione dell'andamento delle motivazioni che hanno determinato il ricorso alla FIS ;
- Le parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve, anche retroattivamente, le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.


Con la firma del presente verbale, le Parti si danno atto di aver esaurito la consultazione prevista dal D.Lgs. 148/2015

Letto Confermato e sottoscritto.

Givenchy Italia Srl
IRENE MARTENGGHI



Fisascat Cisl
ELENA M VANELLI



Filcams CGIL
VANESSA CACCERINI



UULTUCS
EMILIO FARGNOLI

